



Organismo iscritto al n. 9 del registro
tenuto dal Ministero della Giustizia

INDENNITA' E SPESE DI MEDIAZIONE

Il Decreto del Ministro della Giustizia n. 150 del 24 ottobre 2023, pubblicato in GU n. 255 del 31.10.2023, entrato in vigore il 15 novembre 2023¹, ha abrogato espressamente il precedente D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010.

In esecuzione dell'art. 16 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come riformato dal D.Lgs. 10.10.2022 n. 149, il citato D.M. n. 150/2023 ha fissato le indennità e le spese per il primo incontro effettivo di mediazione, ed ha determinato le spese di mediazione per gli organismi pubblici con la relativa tabella (Tab. A allegata al D.M. n. 150/2023).

Il D.M. n. 150/2023 ha disposto inoltre - in via transitoria (art. 46) - che gli organismi privati che abbiano già presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, fino all'approvazione della tabella predisposta da ciascuno di essi, siano tenuti ad applicare le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici dall'art. 31, commi 1, 2 e 4, nonché la citata Tabella A allegata.

In virtù di tali disposizioni ADR Notariato srl (quale organismo di mediazione già iscritto al n. 9 del Registro ex D.M. n. 180/2010), fino all'approvazione delle nuove tabelle, applica alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata dal 15 novembre 2023 gli importi previsti

¹ Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 recante Codice del Consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

per gli organismi pubblici nella misura minima, ferme le indennità e le spese per il primo incontro, inderogabilmente fissate dall'art. 28 del D.M. n. 150/2023.

Sul sito di ADR Notariato srl sono pubblicate le tabelle sviluppate sulla base di quanto disposto dagli artt. 28, 30, 31 commi 1, 2 e 4, e 46 del D.M. n. 150/2023.

INDENNITA' E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Le nuove disposizioni (art. 17 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2010 e art. 28 D.M. n. 150/2023) stabiliscono che per il primo incontro di mediazione - divenuto dopo la riforma "effettivo" e non solo "informativo" - ciascuna parte è tenuta a corrispondere all'organismo di mediazione un'INDENNITA' - composta dalle SPESE DI AVVIO e dalle SPESE DI MEDIAZIONE - oltre alle SPESE VIVE documentate.

SPESE DI AVVIO

Si tratta di una somma dovuta *una tantum* da ciascuna parte (intesa come autonomo centro di interesse) per l'instaurazione della procedura di mediazione ed è volta a compensare i costi dell'Organismo per i servizi di segreteria, per l'apertura del fascicolo e per tutte le attività connesse, comprese quelle di conservazione degli atti e di trasmissione di flussi e schede a fini statistici e di monitoraggio.

E' un importo che si aggiunge alle spese di mediazione comprendenti, queste ultime, il compenso del mediatore.

L'art. 28 comma 4 del D.M. n. 150/2023 stabilisce inderogabilmente gli importi delle spese di avvio a seconda del valore della controversia², distinguendo tre scaglioni: per le liti fino a 1.000,00 Euro; per le liti da 1.000,01 a 50.000,00 Euro; per le liti il cui valore sia superiore a 50.000,00 Euro o di valore indeterminato.

² L'art. 29 del D.M. n. 150/2023 impone alla parte procedente di indicare nella domanda di mediazione il **valore della controversia** in conformità ai criteri previsti dagli articoli dal 10 al 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Anche l'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda deve indicarne il valore in base ai medesimi criteri.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni di cui sopra, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri di cui sopra, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere **nuovamente determinato** dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Il **valore dell'accordo di conciliazione** è determinato con le medesime modalità con cui si determina il valore della mediazione. Quando con esso le parti abbiano affrontato e risolto questioni ulteriori rispetto a quelle considerate all'inizio del procedimento, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Quando la mediazione è obbligatoria oppure demandata dal giudice tali importi si riducono di 1/5 (art. 28 comma 8).

SPESE DI MEDIAZIONE PER IL PRIMO INCONTRO

Si tratta delle spese richieste per l'attività di mediazione vera e propria.

A seguito della riforma il primo incontro di mediazione è "effettivo" e vede già impegnato il mediatore nel tentativo di conciliare le parti.

A norma dell'art. 8 comma 6 del D.Lgs. n. 28/2010, egli "*espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione*". Ove necessario, inoltre "*chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale*". Cura infine la redazione del verbale e la sottoscrizione di tutti i partecipanti.

E' questa la ragione del versamento di una quota delle spese di mediazione già a partire dal primo incontro, durante il quale le parti e gli avvocati che le assistono hanno il preciso onere di "*cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse*".

L'art. 28 comma 5 del D.M. n. 150/2023 stabilisce gli importi delle spese di mediazione per il primo incontro a seconda del valore della controversia, distinguendo tre scaglioni: fino a 1.000,00 Euro e comunque per le liti di valore indeterminabile basso; da 1.000,01 a 50.000,00 Euro e comunque per le liti di valore indeterminabile medio; superiore a 50.000,00 Euro e comunque per le liti di valore indeterminabile alto. Anche qui, quando la mediazione è obbligatoria oppure demandata dal giudice, tali importi si riducono di 1/5 (art. 28 comma 8).

In altri termini, perché possa svolgersi il primo incontro di mediazione, ciascuna parte dovrà versare all'Organismo questa indennità (composta come detto da spese di avvio e spese di mediazione) e rimborsare le spese vive appresso meglio specificate.

Quando **la mediazione si conclude senza conciliazione al primo incontro** e quindi il procedimento non prosegue con incontri successivi, **le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori** (art. 17 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2010 e art. 28 comma 6 del D.M. n. 150/2023).

SPESE VIVE (art. 28 co. 3 D.M. 150/2023)

Si tratta degli **esborsi documentati** che l'Organismo effettua per la convocazione delle parti, per il servizio di firma digitale dei verbali e degli accordi (quando la parte è priva di propria firma digitale) e per il rilascio delle copie dei documenti.

Si ricorda che, a norma dell'art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 28/2010, l'organismo deve comunicare alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, *“la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile”*. Si tratta di un servizio obbligatorio e irrinunciabile a carico dell'organismo, pur essendo prevista la facoltà della parte istante di provvedere in proprio alla comunicazione della domanda già presentata, al fine di assicurarsi gli effetti interruttivi della prescrizione ed impeditivi della decadenza previsti dall'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010.

Per il servizio di invio delle comunicazioni ex art. 8 comma 1 ADR Notariato srl applica le seguenti condizioni:

Spese per l'invio di ciascuna comunicazione a mezzo posta:

€ 15,00 per racc. a/r

€ 19,00 per racc.1

Nulla è dovuto per le comunicazioni a mezzo PEC

Nulla è dovuto per il servizio di firma digitale per la parte che ne sia sprovvista, restando le relative spese a carico di ADR Notariato.

Nulla è dovuto per il rilascio delle copie degli atti ex art. 11 comma 6 D. Lgs. n. 28/2010.

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE DOVUTE IN CASO DI CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO, OVVERO IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO, OVVERO IN CASO DI CHIUSURA DELLA MEDIAZIONE SENZA CONCILIAZIONE DOPO IL PRIMO INCONTRO

Se le parti raggiungono l'accordo nel primo incontro di mediazione, o comunque la procedura prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute all'organismo le ulteriori spese di mediazione, che sono provvisoriamente determinate per gli organismi privati nella stessa misura prevista per gli organismi pubblici (giusto il disposto dell'art. 46 comma 2 del D.M. n. 150/2023 che rinvia all'art. 31, commi 1, 2 e 4 e alla Tab. A ivi allegata).

Ciò fino a quando non verranno approvate le tabelle che ciascun organismo predisporrà in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 32 del medesimo D.M.

La misura di queste ulteriori spese di mediazione è commisurata al valore della controversia (suddiviso in 12 scaglioni) e può variare da un minimo a un massimo (il massimo di uno scaglione costituisce il minimo di quello successivo).

Se la conciliazione avviene nel primo incontro, le spese di mediazione previste nella citata Tabella A allegata al D.M. n. 150/2023, previa detrazione degli importi già corrisposti al medesimo titolo per il primo incontro, sono maggiorate del 10% (art. 30 comma 1 D.M. n. 150/2023).

Se la conciliazione avviene in incontri successivi al primo, le spese di mediazione previste nella citata Tabella A allegata al D.M. n. 150/2023, previa detrazione degli importi già corrisposti al medesimo titolo per il primo incontro, sono maggiorate del 25% (art. 30 comma 2 D.M. n. 150/2023).

Quando infine il procedimento si conclude in incontri successivi al primo senza conciliazione, sono dovute le spese di mediazione previste nella citata Tabella A allegata al D.M. n. 150/2023, previa detrazione degli importi già corrisposti al medesimo titolo per il primo incontro (art. 30 comma 3 D.M. n. 150/2023).

In ogni caso, quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione come sopra determinate, sono ridotte di 1/5 (art. 30 comma 4 D.M. n. 150/2023).

ADR Notariato srl si atterrà alle tabelle pubblicate sul proprio sito, elaborate con riferimento ai **valori minimi di cui alla Tabella A** allegata al D.M. n. 150/2023, fino all'approvazione da parte del Ministero della Giustizia delle nuove tabelle, che verranno elaborate in base ai criteri di cui all'art. 32 del medesimo D.M.

Si precisa che - in virtù della previsione di cui all'art. 31 comma 4 del D.M. n. 150/2023 per come richiamato dall'art. 46 comma 2 del medesimo D.M. - le spese di mediazione potranno essere determinate su accordo delle parti nella misura massima stabilita per ciascuno scaglione nella citata Tabella A allegata al D.M. n. 150/2023, in base a uno dei seguenti criteri:

- a) la durata di ciascun incontro;
- b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- c) l'impegno del mediatore per l'intero procedimento, desunto dalla complessità delle questioni oggetto della procedura e dal numero delle parti.

MODALITA' DI PAGAMENTO E TERMINI

Il versamento delle indennità e delle spese di mediazione deve essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società ADR Notariato S.r.l.

IBAN: IT46E05696032000 00010206X31 specificando nella causale **“Indennità e spese I° incontro - nominativo della parte/i”**.

Le indennità per il **primo incontro di mediazione**, nella misura indicata nella tabella pubblicata sul sito di ADR Notariato srl, sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

Le spese vive per le convocazioni a norma dell'art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 28/2010 sono versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda. Le spese vive per altre ed eventuali convocazioni sono versate dalla parte nel cui interesse sono effettuate.

L'integrazione delle spese di mediazione, dovute quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono richieste a ciascuna delle parti al momento della prosecuzione della mediazione e comunque devono essere versate prima della chiusura del procedimento.

Si ricorda che le parti sono obbligate in solido a corrispondere all'organismo le spese di mediazione, in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo (art. 33 comma 3 D.M. 150/2023).

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica (art. 33 comma 4 D.M. 150/2023).

La parte procedente deve allegare alla domanda di mediazione la copia del bonifico delle spese e delle indennità del primo incontro, mentre la parte chiamata allega copia del detto pagamento alla dichiarazione di adesione, da far pervenire almeno il giorno prima della data fissata per detto incontro.

Il mancato versamento delle indennità per il primo incontro ad opera dell'istante impedisce l'apertura del procedimento. Il mancato versamento dell'indennità per il primo incontro ad opera della parte chiamata impedisce il perfezionamento della sua adesione nonché la sua partecipazione al primo incontro, che pertanto verrà considerato disertato.

Il saldo delle ulteriori spese di mediazione dovrà avvenire prima della chiusura della mediazione. In difetto, non potrà essere rilasciato il verbale conclusivo, ferma la facoltà dell'Organismo di procedere al recupero del relativo credito.

Roma, 23.11.2023

ADR Notariato s.r.l.